



## DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE D'UFFICIO DELLA CANCELLAZIONE DI IMPRESE INDIVIDUALI NON PIÙ OPERATIVE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE, EX ART. 2 D.P.R. 23 LUGLIO 2004, N. 247 E ART. 40 D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76

### Il Conservatore del Registro delle Imprese

- Visto l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 che ha istituito il Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 c.c. presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- visto il regolamento di attuazione del Registro delle Imprese emanato con D.P.R. del 7 dicembre 1995, n. 581;
- visto il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese" e, in particolare, l'art. 2 che disciplina la cancellazione dal Registro delle Imprese con procedimento d'ufficio, per le imprese individuali per le quali l'Ufficio abbia rilevato una delle seguenti circostanze:
  - a) decesso dell'imprenditore;
  - b) irreperibilità dell'imprenditore;
  - c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
  - d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata;
- visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, l'art. 40, comma 1, che prevede che "il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'art. 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del conservatore";
- vista la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3585/C del 14 giugno 2005, contenente le indicazioni sulle fattispecie previste dal D.P.R. 247/2004, che segnala, quali indici importanti del mancato compimento di atti di gestione di cui al punto c), l'accertamento di circostanze quali il mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni, la chiusura della Partita Iva, la mancata presentazione negli ultimi tre anni di pratiche inerenti l'impresa;
- vista la propria determinazione n. 5 dell'11 luglio 2022 con cui è stato avviato il procedimento di cancellazione dal registro delle imprese, per 1395 imprese individuali non più operative estratte tramite la piattaforma di Infocamere Scpa denominata "Cruscotto Qualità", per le quali sono stati verificati i presupposti per la cancellazione

d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del citato D.P.R., in particolare risultano aver omesso il pagamento del diritto annuale riferito all'ultimo triennio, avere la posizione della partita I.V.A cessata, non aver presentato domande inerenti l'impresa negli ultimi tre anni;

- atteso che l'art. 8 della legge 241/1990 consente, nel caso in cui l'elevato numero dei destinatari renda la comunicazione personale non attuabile o particolarmente gravosa, la possibilità per l'amministrazione di provvedere a rendere noti i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;
- verificato che la quasi totalità delle imprese contenute nell'elenco suddetto, oggetto del provvedimento in questione non è titolare di un domicilio digitale valido a cui fosse possibile notificare l'avvio del procedimento e che, di conseguenza, le comunicazioni avrebbero dovuto perfezionarsi a mezzo raccomandata A.R.;
- ritenuto che la norma sopra citata possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di un procedimento amministrativo avente il medesimo oggetto destinato a una pluralità di imprese che presentano la stessa situazione di irregolarità giuridico-amministrativa;
- vista la legge n. 69 del 18.06.2009 che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione *on line* sul sito istituzionale delle amministrazioni procedenti, e preso atto che l'albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;
- ritenuto, per la fattispecie in esame, che la notificazione a mezzo del servizio postale non trovi giustificazione, sia con riferimento agli artt. 3/bis e 6 del D.lgs. 7.03.2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", che introducono un obbligo generale di utilizzo di canali telematici per comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione, sia con riguardo a quanto previsto dai decreti D.lgs 185/2008, D.L. 179/2012 e D.L. 76/2020 in materia di obbligo di attivazione di un domicilio digitale valido e attivo;
- considerato inoltre che il Giudice del Registro delle imprese di Pavia con proprio decreto n. 1946 del 23.09.2021 ha disposto che l'ufficio del Registro delle imprese di Pavia proceda alle notificazioni dei procedimenti di cui al D.P.R. n. 247/2004 e destinati contemporaneamente a un'ampia pluralità di soggetti mediante la loro pubblicazione per almeno trenta giorni consecutivi sul sito ufficiale della Camera di Commercio di Pavia nella sezione dedicata all'Albo *on line* di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009;
- valutato, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, che la pubblicazione all'Albo *on line* della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo abbia consentito di diffondere la notizia della procedura avviata d'ufficio e costituisca valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 247/2004;
- atteso che la determinazione n. 5 dell'11 luglio 2022 di avvio del procedimento è stata pubblicata - con il relativo allegato A contenente l'elenco di 1395 imprese individuali destinatarie del provvedimento - all'Albo Camerale online per 45 giorni consecutivi ossia dal 12 luglio 2022 al 26 agosto 2022;
- dato atto comunque che, per le imprese per le quali in fase di istruttoria è stato accertato un regolare domicilio digitale, l'ufficio del Registro delle Imprese ha provveduto ad

inviare la comunicazione di avvio del procedimento anche all'indirizzo PEC valido, assegnando il termine di 30 giorni per cancellare volontariamente l'impresa o dare cenno di persistente attività della stessa;

- considerato che i predetti termini sono trascorsi e la situazione aggiornata è la seguente:  
n. 4 imprese si sono cancellate su istanza  
n. 1 impresa ha dimostrato la perdurante operatività
- preso atto che alla data odierna non è stato fornito alcun riscontro né sono intervenute circostanze idonee al mantenimento dell'iscrizione per un totale di 1390 imprese individuali (Allegato A) e che pertanto è da ritenersi conclusa la fase istruttoria;
- tenuto conto che il provvedimento finale di cancellazione d'ufficio, in considerazione della identità di presupposti di fatto e di diritto – può essere emanato con uno stesso provvedimento, destinato alle imprese individuali indicate nell'elenco allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione e che lo stesso può essere notificato ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990;
- ritenuto, per le motivazioni sopra ricordate, che la pubblicazione all'Albo camerale online consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, assicurando un celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel registro delle imprese a beneficio dell'intero sistema di pubblicità d'impresa

#### d e t e r m i n a

1. la cancellazione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 23 luglio n. 247, delle imprese individuali di cui all'allegato elenco (Allegato A), per le motivazioni e secondo quanto indicato in premessa;
2. che la disposizione cancellazione di cui sopra non abbia corso nei confronti delle imprese di cui all'elenco allegato che – nelle more della notifica del provvedimento ossia durante il periodo di affissione all'Albo camerale online – chiedano autonomamente la cancellazione dal registro delle imprese o dimostrino l'effettivo esercizio dell'attività imprenditoriale;
3. la notificazione del presente provvedimento alle imprese indicate nell'elenco allegato, ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, mediante pubblicazione all'Albo camerale online per n. 30 giorni continuativi.  
Dalla scadenza di tale termine decorrerà l'ulteriore termine di quindici giorni entro cui può essere presentato ricorso al Giudice del registro delle imprese presso il Tribunale di Pavia, ai sensi dell'art. 40 comma 7 del D.L. 76/2020.

IL CONSERVATORE  
Dr. Enrico Ciabatti

(Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)